

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

75° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MARZO 1975

Presidenza del Presidente SAMMARTINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione in un testo unificato (1):

« Proroga del termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio » (1905) (D'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri);

« Proroga dei termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, relativi alla presentazione della domanda di iscrizione nel-

(1) Il testo unificato ha assunto il seguente titolo: « Modifica di alcune disposizioni transitorie della legge 6 giugno 1974, n. 298, relative all'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e alla disciplina degli autotrasporti di cose ».

l'Albo nazionale degli autotrasportatori » (1953) (D'iniziativa dei senatori Pacini ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 1192, 1193, 1194
PACINI, relatore alla Commissione	1192, 1193
MARTINELLI, ministro dei trasporti	1193
PISCITELLO	1193

La seduta ha inizio alle ore 10.

GROSSI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione in un testo unificato dei disegni di legge:

« Proroga del termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco

degli autotrasportatori di cose in conto proprio » (1905), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;

« Proroga dei termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, relativi alla presentazione della domanda di iscrizione nell'Albo nazionale degli autotrasportatori » (1953), d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio », d'iniziativa dei senatori Cipellini, Stirati e Signori.

Poichè tale disegno di legge tratta materia affine a quella del disegno di legge: « Proroga dei termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, relativi alla presentazione della domanda di iscrizione nell'Albo nazionale degli autotrasportatori », d'iniziativa dei senatori Pacini, Mazzei, Grossi, Calvi e Biaggi, che segue nell'ordine del giorno, propongo che sui due disegni di legge suddetti si svolga un'unica discussione e che, data la maggiore ampiezza del testo del secondo provvedimento, ci si riferisca a questo quando si dovesse passare all'esame e all'approvazione degli articoli.

Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Prego il senatore Pacini di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

P A C I N I , *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nella seduta del 28 febbraio dello scorso anno ci occupammo, in questa Commissione, del disegno di legge n. 1452 riguardante « Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose ed istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti merci su strada », che approvammo e che è divenuto la legge n. 298 del 6 giugno 1974. Ricordiamo tutti benissimo il lungo e difficile *iter* di questa legge, presso la competente Commissione della Camera dei deputati, dove furono ascoltati

ripetutamente i rappresentanti delle categorie interessate. Possiamo dire che nella legge n. 298 si è riusciti ad accogliere le aspirazioni di tali categorie e che, con l'istituzione dell'Albo degli autotrasportatori, si è previsto un efficace strumento di autodisciplina e di autocontrollo, il quale, senza dubbio, responsabilizza gli operatori del settore.

Siccome la nuova legge esige un notevole sovraccarico degli uffici della direzione generale della motorizzazione civile, e, quindi, la necessità di un loro potenziamento, specialmente di quelli periferici, tra l'altro sprovvisti di adeguate strutture, si ritenne opportuno, in previsione della necessaria fase organizzativa, che le norme sulla istituzione degli albi avessero effetto un anno dopo l'entrata in vigore della legge allora all'esame, cioè a partire dal 31 luglio 1975.

Invece, a distanza di sette mesi dall'entrata in vigore di detta legge, sono emersi alcuni problemi circa i tempi di applicazione. Infatti, per il potenziamento degli organici è stato necessario formulare un apposito disegno di legge, che ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione solo alla fine di gennaio di quest'anno, per cui si prevede che esso non possa compiere l'intero *iter* parlamentare prima del prossimo 31 luglio e, tenute altresì presenti le difficoltà ed i tempi di reclutamento del personale, oggi si ritiene necessaria una proroga della data del 31 luglio 1975 per l'istituzione degli albi, prevista dall'articolo 61 della legge n. 298 del 1974.

Per quanto concerne il limite previsto per la presentazione della domanda per l'iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori in conto proprio e dell'elencazione delle cose o classi di cose trasportate, si è verificato, forse anche per una insufficiente pubblicizzazione della legge, che molti possessori di licenze in conto proprio (si ritiene che siano circa un milione) sono decaduti dalle licenze stesse, per non aver tempestivamente provveduto appunto alla presentazione della domanda.

Per questi motivi, sono stati presentati i disegni di legge n. 1905 dei senatori Cipelli-

ni, Stirati e Signori, recante « Proroga del termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio » ed il disegno di legge n. 1953 recante lo stesso oggetto, di iniziativa mia e dei senatori Mazzei, Grossi, Calvi e Biaggi, che appunto ora stiamo esaminando, e che cercherò di illustrare più dettagliatamente.

Il disegno di legge n. 1953, all'articolo 1, prevede, per quanto riguarda l'istituzione dell'Albo degli autotrasportatori, una proroga di sei mesi, cioè fino al 2 febbraio 1976. Il differimento di tale termine consente anche il differimento del limite per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori, che logicamente dovrà essere almeno coincidente con quello dell'istituzione dell'Albo, prevista al primo comma dell'articolo 2.

In conseguenza degli spostamenti dei tempi anzidetti, il disegno di legge n. 1953, all'ultimo comma dell'articolo 1, prevede che alcune norme sanzionatorie, di cui agli articoli 26 e 27 della citata legge n. 298, che hanno per presupposto l'attuazione del nuovo regime delle licenze e delle autorizzazioni, appunto perchè sono state emanate in vista della loro osservanza, abbiano effetto differito dal 1° gennaio 1977. Lo stesso termine del 1° gennaio 1977 è previsto all'ultimo comma dell'articolo 2 per quanto concerne le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 della legge n. 298.

Inoltre, all'articolo 3 del disegno di legge n. 1953, al fine di una graduale sostituzione della vecchia con la nuova normativa e per motivi di chiarezza, si è pensato di prevedere esplicitamente che l'abrogazione delle norme della legge n. 1349 del 20 giugno 1935, in contrasto con la legge n. 298, abbia effetto dal 31 luglio 1975, cioè dalla stessa data di entrata in vigore della legge n. 298.

Per le stesse ragioni dette poc'anzi, all'articolo 4 si è voluto precisare l'effetto retroattivo del presente provvedimento, non appena sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Credo, a questo punto, di non dover aggiungere altro. Eventualmente lo farò in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PISCITELLO. In relazione alla legge n. 298 del 1974, si è più volte sollecitata la emanazione del regolamento di attuazione, ma a tutt'oggi tale regolamento non è stato emanato. Dobbiamo perciò far ricorso ad altre leggi per coprire le inadempienze del Ministero dei trasporti. È un fatto molto grave, questo, e desideriamo sottolineare il nostro dissenso rispetto a tale metodo, astenendoci dal votare il disegno di legge n. 1953.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PACINI, relatore alla Commissione. Ritengo opportuno proporre una modifica del titolo del disegno di legge n. 1953, nel senso di sostituire all'attuale il seguente: « Modifica di alcune disposizioni transitorie della legge 6 giugno 1974, n. 298, relative alla istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e alla disciplina dell'autotrasporto di cose ». Si tratta, come si può rilevare, di un titolo comprensivo delle nuove norme.

Aggiungo che i termini piuttosto ampi previsti dal disegno di legge tendono ad accogliere, in un certo senso, le osservazioni e le critiche del collega Piscitello, per consentire cioè al Ministero l'emanazione del regolamento di attuazione.

MARTINELLI, ministro dei trasporti. Innanzitutto desidero ringraziare i presentatori dei due disegni di legge in esame, perchè, così facendo, essi sono andati incontro ad una esigenza fortemente sentita. Senza tale iniziativa parlamentare, il Ministero si sarebbe dovuto rendere esso stesso proponente di una modifica dell'attuale legislazione in materia di iscrizione nell'albo nazionale degli autotrasportatori.

Aggiungo che considero anch'io il testo del disegno di legge dei senatori Pacini, Maz-

8ª COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (13 marzo 1975)

zei, Grossi, Calvi e Biaggi più ampio, più completo rispetto a quello dei colleghi Cipellini, Stirati e Signori, e sono quindi d'accordo perchè sia preso come base della discussione il testo di tale disegno di legge.

Sono anche d'accordo sulla opportunità di una modifica dell'epigrafe.

Sono altresì d'accordo con tutte le date e le formulazioni indicate nel disegno di legge n. 1953, salvo far mio un suggerimento degli uffici relativo all'articolo 3, nel senso di sostituire le parole « incompatibili con quelle » con le altre « con le quali esse sono incompatibili », anche se non è che il testo venga migliorato quanto ad eleganza. Sostengono però gli uffici — e pare anche a me — che così sia più chiaro.

Ritengo altresì opportuno sostituire, nello stesso articolo 3, le parole « da cui hanno effetto » con le altre « da cui hanno applicazione ».

Per quanto riguarda il testo, il Governo non ha altre proposte da avanzare. Debbo invece dire qualcosa in merito alle considerazioni fatte dal senatore Piscitello, che hanno già trovato espressione nell'altro ramo del Parlamento in sede di esame del bilancio. Il senatore Piscitello ha ragione di criticare il Ministero dei trasporti per il mancato rispetto del termine di 6 mesi per la emanazione del regolamento di attuazione della legge del 6 giugno 1974, n. 298. Debbo dire a questo proposito che, arrivato al Ministero praticamente nel mese di dicembre, ed essendo stato sollecitato da colleghi di varie parti a stimolare la tempestiva emanazione delle norme di tale regolamento, interpellati gli uffici ho saputo che ciò non era possibile.

Non è, comunque, che gli uffici si fossero addormentati, se è consentito qui usare questo termine; ma avevano preferito ascoltare le varie organizzazioni di categoria e attraverso questo contatto diretto gli uffici erano arrivati alla conclusione che non potessero essere emanate le norme regolamentari entro sei mesi. Ripeto che non ho qui sotto gli occhi i testi relativi, per cui devo dire quello che ricordo. Io ho riconosciuto che vi era stato un sovrapporsi di norme legi-

slative che aveva messo in una certa difficoltà gli uffici. Non si trattava quindi di loro negligenza, ma di difficoltà di interpretazione di due norme che il Parlamento aveva fatto susseguire in due leggi diverse. Ho fatto mettere agli atti della Camera — perchè li riferivo — che il Governo avrebbe dovuto informare di ciò il Parlamento. Questo ho fatto nell'altro ramo del Parlamento e questo devo dire qui, perchè qualche volta noi legislatori, legiferando sotto la pressione delle esigenze immediate e tralasciando talvolta il quadro di tutte le norme già esistenti, inavvertitamente, stabiliamo delle norme che poi, considerate insieme, risultano di difficile applicazione. Per cui, le considerazioni espresse dal collega Pacini, e cioè che con questo disegno di legge sono allungati i termini per una norma e per l'altra, vanno accolte anche da parte del Governo in quanto permettono di approfondire tutta la materia in modo che l'interpretazione di una norma non si trovi poi in contrasto con la regolamentazione che scaturisce da un'altra norma legislativa.

Posso dire che il Ministero, ed in particolare il servizio della direzione generale della motorizzazione civile, ha in queste settimane intensificato le riunioni con i vari operatori. Ho anche impartito disposizioni alla direzione generale della motorizzazione affinché, qualora sorgessero difficoltà particolari, mi siano comunicate in modo da poter informare le competenti Commissioni parlamentari.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, con l'intesa che, pur nell'intento di pervenire all'approvazione di un testo unificato, ci si riferisca, come già è stato stabilito, agli articoli del disegno di legge n. 1953, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 61 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è sostituito dal seguente:

« La norma di cui all'articolo 1, secondo comma, ha effetto dal 2 febbraio 1976 ».

8^a COMMISSIONE

75° RESOCONTO STEN. (13 marzo 1975)

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente:

« Le norme di cui agli articoli 26 e 27 hanno effetto dal 1° gennaio 1977 ».

(È approvato).

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le parole: « entro sei mesi dalla data suddetta » sono sostituite con le seguenti: « entro il 2 febbraio 1976 ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 62 è sostituito dai seguenti:

« Per coloro che, al 2 febbraio 1976, siano titolari di licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio o di autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto di terzi, il rilascio delle licenze o autorizzazioni sostitutive delle precedenti avverrà con le modalità e nei termini stabiliti nel regolamento di esecuzione. Le nuove autorizzazioni saranno rilasciate con gli stessi eventuali vincoli di quelle originarie.

Il regolamento di esecuzione stabilirà altresì il termine, comunque non posteriore a quello indicato al comma seguente, entro il quale dovranno avere attuazione le disposizioni di cui agli articoli 35 e 39 e del terzo comma del presente articolo.

Le norme di cui agli articoli 46 e 47 hanno effetto dal 1° gennaio 1977 ».

(È approvato).

Art. 3.

Alla fine dell'articolo 65 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dopo le parole: « sono abrogate » sono aggiunte le seguenti altre: « con effetto dalle stesse date da cui hanno effetto le norme della presente legge incompatibili con quelle ».

All'articolo 3 il Governo ha proposto le seguenti modifiche: sostituire le parole « hanno effetto » con le altre: « hanno applicazione »; e alle parole « incompatibili con quel-

le » sostituire le altre « con le quali esse sono incompatibili ».

Metto ai voti tali emendamenti.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 3, che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 3.

Alla fine dell'articolo 65 della legge 6 giugno 1974, n. 298, dopo le parole: « sono abrogate » sono aggiunte le seguenti altre: « con effetto dalle stesse date di cui hanno applicazione le norme della presente legge con le quali esse sono incompatibili ».

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1974, n. 298.

(È approvato).

Metto ai voti il seguente nuovo titolo del testo unificato:

« Modifica di alcune disposizioni transitorie della legge 6 giugno 1974, n. 298, relative alla istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e alla disciplina degli autotrasportati di cose ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. FRANCO BATTOCCHIO